

Revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) nella Regione Toscana

T.A.R. Toscana, Sez. II 6 marzo 2023, n. 243 - Testori, pres.; Cacciari, est. - Unione Provinciale Agricoltori di Firenze e Azienda Agricola Fattoria Casaloste (avv. Chierroni) c. Regione Toscana (avv. Neglia).

Caccia e pesca - Caccia - Revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) nella Regione Toscana.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. La Regione Toscana, con deliberazione consiliare 1° agosto 2018, n. 77, ha approvato, ai sensi della L.R. 9 febbraio 2016, n. 10, la revisione delle aree “vocate” e “non vocate” alla specie del cinghiale suddividendo l’intero territorio regionale tra le due categorie e predisponendo una apposita planimetria. Nelle sole aree vocate è prevista una gestione conservativa delle specie ungulate. La deliberazione è stata impugnata dall’Unione Provinciale Agricoltori di Firenze nonché dall’azienda agricola Fattoria Casaloste con il presente ricorso, notificato il 30 ottobre 2018 e depositato il 20 novembre 2018.

Lamentano i ricorrenti, con unico e articolato motivo di ricorso, che la Regione avrebbe omissis di attenersi alle definizioni di aree vocate e non vocate come indicate dall’articolo 3 comma 1, della L.R. n. 10/2016 poiché nelle prime sarebbero stati indiscriminatamente inclusi terreni coltivati o destinati alla futura coltivazione, che a norma di legge avrebbero invece dovuto essere inclusi nelle aree non vocate. I ricorrenti, a dimostrazione della circostanza, allegano planimetrie estratte dal sito geoscopio Regione Toscana di cui alla delibera impugnata dalle quali si evincerebbe l’inclusione nelle aree vocate di superfici destinate a coltivazione, ad esempio, di vigneti o uliveti. Inoltre, lamentano i ricorrenti, l’individuazione di linee di confine tra zone vocate e non vocate sarebbe apposta illogicamente entro i medesimi terreni coltivati invece di seguirne le linee di confine.

2. Si è costituita la Regione Toscana eccependo il difetto di legittimazione attiva dell’Unione Provinciale Agricoltori di Firenze poiché gli interessi fatti valere nella controversia sarebbero estranei ai suoi scopi istituzionali, essendo il provvedimento impugnato destinato a disciplinare la gestione del territorio a fini faunistici e incidendo solo in via indiretta e fattuale sull’attività agricola. Inoltre la legittimazione a contestare i presunti vizi di un provvedimento che riguarda l’intero territorio toscano e non solo la Provincia di Firenze spetterebbe alla Federazione regionale dell’Associazione ricorrente, che avrebbe statutariamente la rappresentanza dell’Unione provinciale di Firenze. L’Azienda Agricola Fattoria Casaloste non dimostrerebbe poi l’esistenza di un concreto pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.

Nel merito, la difesa regionale contesta l’idoneità probatoria della documentazione depositata dai ricorrenti poiché le planimetrie sarebbero prive di elementi di connessione con le aziende menzionate nel ricorso. Le argomentazioni dei ricorrenti sarebbero comunque infondate poiché l’art. 2 della L.R. n. 10/2016 non identifica le aree non vocate con la mera sommatoria di ogni singolo terreno coltivato o potenzialmente coltivabile, ma con quella porzione del territorio regionale caratterizzata dalla presenza diffusa ed estesa di colture agricole. Conseguentemente non è richiesta un’esatta rappresentazione dei confini dei singoli terreni coltivati o potenzialmente coltivabili, ma l’indicazione dei confini delle aree non vocate (come sopra definite) lungo linee fisiche di facile identificazione che potrebbero non coincidere con i confini catastali del singolo terreno.

All’udienza del 21 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato e, pertanto, si prescinde dalla trattazione delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa regionale.

L’identificazione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale è avvenuta secondo un approccio metodologico, esplicitato nel provvedimento impugnato, che prevede la suddivisione del territorio regionale in diverse categorie a ciascuna delle quali è assegnato un livello di “rischio impatto da cinghiale” espresso in punti, da zero a cinque. Si tratta di criteri che non vengono contestati nel ricorso e che non appaiono irragionevoli laddove, ad esempio, la coltura del vigneto è considerata ad alto rischio (punti 4) mentre quella dell’oliveto a minor rischio (punti 2). I ricorrenti non dimostrano il mancato rispetto di questi criteri né peraltro, con riferimento ai terreni per i quali producono gli estratti dal sito geoscopio (in particolare quello dell’azienda ricorrente), esplicitano le tipologie di colture ivi praticate e se debbano essere considerate a rischio alto o basso di impatto da cinghiale. Le censure si appuntano sull’inclusione, all’interno dei terreni vocati, di fondi (anche) coltivati o destinati alla futura coltivazione, ma la legge regionale non afferma che “tutti” i terreni coltivati devono essere inseriti nelle aree non vocate. Vero è invece, come correttamente pretende la difesa regionale, che tale categoria non può essere costituita dalla somma di ogni terreno coltivato o coltivabile, mentre i confini tra aree vocate e non vocate non possono coincidere con quelli catastali di ogni singolo terreno poiché ne deriverebbe una



frammentarietà del quadro complessivo tale da rendere ingestibile il sistema. Le linee di confine tra aree vocate e non vocate alla specie cinghiale devono invece essere tali da consentire una loro facile identificazione perché l'interesse pubblico all'omogeneità nella gestione del territorio richiede un bilanciamento con gli interessi privati in gioco, di talché una limitata incisione di questi ultimi a fini di tutela del primo non appare operazione illegittima.

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali vengono tuttavia compensate in ragione della novità della fattispecie.

(Omissis)

